

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Violazione del divieto di intermediazione di manodopera.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

E' vero che, secondo l'impianto del D.Lgs. N.494 del 1996, è il committente (non più l'appaltatore, il datore di lavoro) il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri; egli può essere l'unico soggetto tenuto all'osservanza dell'obbligo in oggetto o può nominare un responsabile dei lavori al fine dell'esecuzione o del controllo sulla esecuzione dell'opera. Il divieto posto dalla L.1369/1960 art.1, tende ad evitare che l'appaltante, servendosi di mezzi negoziali apparentemente leciti, ottenga prestazioni di lavoro senza il rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e con violazione dei minimi salariali; il divieto di interposizione fittizia di manodopera, pertanto, attiene alla tutela delle condizioni economiche e giuridiche dei lavoratori subordinati e, come tale, non si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza di cui agli artt. 86 e 90 del Trattato CEE.

Note:

Esito: Rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2003

Numero: 28774

Sezione: III

cod. 18

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.